





- \_ lavoro autonomo
- \_ lavoro subordinato
- \_ motivi familiari

Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni stabilite dagli artt. 483 495 e 496 del Codice Penale, per false attestazioni e mendaci dichiarazioni.

Allego i seguenti documenti:

atto costitutivo registrato, in copia semplice (solo per le società)

Data \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

### ATTENZIONE:

Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell'istanza, occorre allegare, all'istanza medesima, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

#### NOTE:

(1) - L'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche può essere svolto (oltre che da persone fisiche) anche da società di persone e cioè S.N.C. oppure S.A.S., regolarmente costituite.

(2) - Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nella Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2 c. 2° della L.R. 21 marzo 2000, n. 15 - può essere effettuato:

a) in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore; b) con mezzi motorizzati od altro, purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e sia esposta su banchi.

La certificazione di idoneità sanitaria dei mezzi in uso per l'attività di somministrazione/commercio di alimenti e bevande è stata sostituita dalla DIAP, ai sensi della L.R. 08/2007 s.m.i.

(3) - I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche, sono sottoposti al divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

*Specifiche riguardo vendita bevande: la quantità contenuta nei singoli recipienti, chiusi secondo le consuetudini commerciali, non deve essere inferiore ai litri 0,200 per le bevande alcoliche (Alcool superiore al 21% del volume) ed a litri 0,33 per le altre (con alcool inferiore al 21 % del volume).*

(4) - Tale nomina può essere effettuata anche prima dell'inizio dell'attività commerciale solo in caso di vendita di prodotti del settore alimentare.

(5) - Requisiti morali:

*i a norma dell'art. 5 - comma 2 - del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che siano stati riabilitati:*

*coloro che sono stati dichiarati falliti;*

*coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;*

*coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;*

*coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;*

*coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.*

*Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sopra citato, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.*

I requisiti morali devono essere posseduti:

Ditte individuali: **dal titolare;**

Società di capitali e Società Cooperative: **dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;**

Società in nome collettivo: **da tutti i soci;**

Società in accomandita semplice: **dai soci accomandatari;**

Società consortili e consorzi: **da ciascuno dei consorziati con una partecipazione superiore al 10% e dai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.**